



COMUNE di CAGGIANO
Provincia di Salerno

Prot. n. 3253

ORDINANZA N. 30/2020

RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ PER GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE COMPRESI I PRODOTTI AGRICOLI DI PRODUZIONE PROPRIA

IL SINDACO

PREMESSO che il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31/01/2020 ha dichiarato fino al 31/07/2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al diffondersi dell'epidemia da COVID-19;

VISTO l'art. 1 comma 1, lett z) del citato DPCM 26 aprile 2020, in virtù del quale *“(omissis) Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. (omissis) Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”*;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17/05/2020, con il quale sono state adottate *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, da applicare dal 18 maggio 2020 - in sostituzione di quelle del DPCM 26 aprile 2020 - ed efficacia fino al 14 giugno 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 45 del 08/05/2020 la quale al punto 1.1. del dispositivo recita: *“È consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale – e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari – nel rispetto delle prescrizioni di cui al documento recante le Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegato alla presente Ordinanza per formarne parte integrante e sostanziale”*;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 48 del 17/05/2020, avente ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell'art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33”*;

VISTO, in particolare, il punto 1.1. lett d) della richiamata Ordinanza regionale n. 48 del 17/05/2020, la quale dispone che: *“resta consentito l'esercizio delle attività mercatali, limitatamente a quelle di vendita di generi alimentari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegate all'Ordinanza n.45 dell'8 maggio 2020 e relative misure attuative, nelle more della relativa integrazione ed aggiornamento”*;

RILEVATO che, in ossequio alle disposizioni nazionali e regionali richiamate, risulta consentito disporre una ulteriore graduale ripresa delle attività sociali, motorie e produttive, ma nel contempo è possibile differire la ripresa di ulteriori attività, nelle more del completamento delle attività propedeutiche per la puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle relative Linee Guida;

VALUTATA, inoltre, l'opportunità di allargare l'offerta di generi alimentari al fine anche di contenere le file che si determinano in prossimità degli esercizi commerciali in sede fissa, in questa eccezionale situazione, per meglio distribuire la possibilità di approvvigionamento da parte della popolazione;

DATO ATTO:

CHE la riapertura del mercato è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per gli operatori e la cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali, in modo che sia assicurato il rispetto della normativa nazionale e regionale succitata;

CHE le succitate linee guida regionali, per evidenti motivi di sicurezza, condizionano l'apertura dell'area mercatale dedicata al solo settore merceologico alimentare al rispetto di specifiche modalità di svolgimento del mercato, imponendo all'ente pubblico l'individuazione di un'area ad hoc che, per caratteristiche dei luoghi, consenta l'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e tale da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza sociale di almeno un metro;

VISTO l'art. 117 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112.

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.

ORDINA

[con decorrenza dal 21 maggio 2020 e fino al 14 giugno 2020](#), ferme restando le citate nuove misure statali e regionali, la riapertura del mercato settimanale del giovedì per gli operatori del settore alimentare compresi i prodotti agricoli di produzione propria.

Potranno partecipare ed accedere all'area i soli operatori commerciali o agricoli ordinariamente frequentanti il mercato settimanale. La riattivazione del mercato per la categoria merceologica alimentare è consentita nel rispetto nell'ottemperanza delle seguenti misure e cautele.

1) DEFINIZIONE LAYOUT AREA MERCATALE:

- perimetrazione dell'area in **Largo Padre Serafino Carucci** con collocazione di transennatura e/o nastro biancorosso all'altezza delle intersezioni stradali che delimitano l'area;
- attivazione **varco d'ingresso** da Viale Giovanni Palatucci con conseguente **divieto di entrata dai Giardini pubblici** e da **Via Giuseppe Mazzini**;
- attivazione **varchi d'uscita**:
 1. *Scale in prossimità dell'Oreficeria "Isoldi"*;
 2. *Via Giuseppe Mazzini*;
 3. *Via S. Antonio*;
 4. *Giardini Pubblici di Piazza Lago*;
- allocazione banchi di vendita nell'area indicata con obbligo di rispettare la distanza di almeno 2 mt tra un posteggio e l'altro;
- per agevolare la partecipazione di qualsiasi categoria di utenza è fissato il diritto di precedenza nella zona di attesa per tutti i soggetti diversamente abili e alle donne in stato di gravidanza;
- predisposizione di cartelli all'ingresso ed uscita dall'area nonché al suo interno per informare l'utenza sulle misure e cautele prescritte e da adottare durante la loro permanenza nell'area;
- a garanzia del rispetto del mantenimento del distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento, principi cardini di tutte le misure e cautele prescritte dal legislatore nazionale e regionale per contenere il contagio da Covid -19, la Polizia Locale, con la collaborazione degli stessi operatori commerciali, assicurerà adeguati servizi di vigilanza e controllo finalizzati al rispetto delle misure precauzionali ordinate;

2) OBBLIGHI PER GLI OPERATORI:

- l'utilizzazione di guanti "*usa e getta*" e di mascherina da parte degli operatori commerciali e dell'utenza del mercato;

- assicurazione da parte degli operatori commerciali, anche per la loro clientela, dell'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento, a tastiera e/o schermi touch;
- ogni singolo operatore dovrà attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;
- assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
- i titolari delle aziende mobili e loro collaboratori potranno servire uno o più clienti a condizione che sia garantita la distanza interpersonale di un metro tra soggetti;
- è fatto obbligo agli esercenti e produttori agricoli di munirsi preventivamente di autocertificazione conforme al fac-simile allegato 1 di cui alle linee guida predisposte a seguito emissione Ordinanza Regionale n. 45 /20. Per agevolare gli operatori si avvertono gli stessi che potranno scaricare il modulo sul sito internet dell'ente www.comune.caggiano.sa.it nella sezione news;
- ogni esercente dovrà sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;

3) OBBLIGHI PER I CLIENTI:

1. non devono sostare nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti;
2. è disposto l'uso obbligatorio di guanti e mascherine anche durante il periodo di attesa in fila.

Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità il mercato dovrà essere chiuso.

Per quanto riguarda gli orari di accesso, svolgimento e sgombero delle aree mercatali, restano fermi gli orari vigenti per il mercato settimanale.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza:

- Alla Prefettura-UTG di Salerno;
- Alla Regione Campania;
- Al Comando-Stazione Carabinieri di Caggiano;
- Al Responsabile del Centro Operativo Comunale (COC);
- Al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

A V V I S A

Che il Responsabile del procedimento ex artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Sindaco, Dott. Modesto Lamattina, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web Istituzionale dell'Ente ai fini di generale conoscenza.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Salerno nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, oppure, in alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi.

Caggiano, *20 maggio 2020*

Il Sindaco

Dott. Modesto Lamattina

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo

(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)